

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 97

29 giugno 2006

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE VARANI

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11  
FEBBRAIO 2005, N. 12 "NORME PER LA  
VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI  
DI VOLONTARIATO"**

**Oggetto consiliare n. 1476**

**RELAZIONE**

La materia posta da questo brevissimo ed essenziale progetto di legge di modifica della legge regionale sul volontariato (la n. 12 del 2005) è semplice e nel contempo importante, in quanto attiene ai diritti ed ai requisiti associativi del volontariato in riferimento ai registri regionali e provinciali. Da qui in avanti, per semplificazione, parlando dei soggetti del volontariato utilizzeremo la sigla "Odv", organizzazioni di volontariato. Nel modificare la legge regionale antecedente sul volontariato – e poco prima anche nel varare la legge regionale sulle "Aps", le associazioni di promozione sociale, la L.R. 34/02 – una delle questioni più rilevanti affrontate è stata quella dei requisiti per l'accesso ai registri pubblici. Si tratta di requisiti formali, statutari, territoriali (ad esempio la presenza in un certo numero di province e con un certo numero di associazioni aderenti, per poter accedere al registro regionale). Nel caso delle Aps è stato anche fissato in legge il requisito di un anno di "vita". Vale a dire è ammessa l'iscrizione ai registri, a condizione – tra le altre – che la singola Aps esista stabilmente e sia operativa da almeno un anno. Ciò al fine di verificare l'"attendibilità" del soggetto che chiede l'iscrizione o perlomeno il suo essere un soggetto "reale" e non creato per meri motivi congiunturali. La questione ha un suo valore anche in riferimento al fatto che una Odv iscritta acquisisce anche lo status fiscale di Onlus. Tale aspetto temporale in realtà, essendo iniziale e basato in buona sostanza su autocertificazione, non è effettivamente dirimente né forse particolarmente attendibile e non risolve certamente il problema futuro della continuità del soggetto, cosa che comunque è compito e della Regione e delle Province accertare periodicamente. Tuttavia, l'aspetto per cui è citato in questa relazione questo dettaglio è per segnalare che nel caso della legge sulle Odv, il legislatore si è "dimenticato" in legge di questo requisito e nemmeno ha previsto che venga fissato poi da un atto specifico successivo e applicativo della legge. Il parallelo con la legge Aps e il fatto che non sia previsto né "delegato" serve per dire che la Giunta regionale non può quindi introdurre in seguito, in qualsivoglia forma, un requisito temporale a propria discrezione, ma deve farlo tramite modifica legislativa. Il motivo nobile di questa sottolineatura è che un requisito – assieme agli altri previsti – attiene ai diritti associativi e quindi non può

essere discrezionale o semplicemente “amministrativo” o “procedurale”. Il tema è già stato oggetto di interrogazione del sottoscritto – che ha rilevato questa lacuna e contestato pertanto che la Giunta procedesse per via amministrativa, con propria delibera – e della relativa risposta. La delibera contestata è la 139 del 2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 del 15 marzo scorso. In particolare la lettera f) dell’atto in questione. La Giunta regionale, con nota del 12 giugno scorso (2006), protocollo 6/20984, ha ammesso che «la previsione di cui alla deliberazione 139/06 (ndr: ovvero un anno di effettiva esistenza operativa) potrebbe trovare piena legittimità se fosse prescritta da testo di legge, poiché si concorda sul fatto che detta previsione riguarda un aspetto soggettivo indispensabile ad accertare l’effettiva sussistenza di un requisito sostanziale. A tal fine – conclude la nota assessorile – si crede pertanto opportuno proporre all’Assemblea legislativa una modifica della L.R. 12/05». Il primo punto quindi che questo progetto risolve è – in coerenza con l’ammissione e la proposta citata della stessa Giunta – l’introduzione della previsione del requisito temporale in legge, attraverso una modifica dell’art. 3, comma 1.

La seconda questione è relativa al merito. Il paragone con la legislazione sulle Aps potrebbe portare alla conclusione che ci si possa tranquillamente parametrare sull’anno di vita, come requisito acquisto standard. Questa proposta è di diverso avviso. Il legislatore regionale ha già dovuto ammettere – nel caso

dei requisiti territoriali per l’accesso regionale – che era ragionevole fissare condizioni diverse per le Odv rispetto alle Aps, abbassando di conseguenza la soglia di accesso (ad esempio per le Aps la soglia d’accesso al registro regionale è la presenza in almeno 5 province delle 9 esistenti in Emilia-Romagna, mentre per le Odv si è scelto la soglia delle 4 province; questa soglia è prevista venga fissata con una direttiva di Giunta, previo parere di commissione, ma tale procedura di un successivo atto di Giunta, e tale passaggio è esplicitato dalla legge, in particolare all’art. 2, comma 2). Tale scelta, quella di aver differenziato i requisiti con un occhio di riguardo alle Odv, può portare per logica alla legittima conseguenza che anche il requisito temporale può essere diverso e, verosimilmente, inferiore. In questo caso si propongono 6 mesi. La Giunta regionale ha tentato con delibera applicativa di stabilire un anno. Tuttavia non ha ponderato che tale requisito non era fissato in legge né era delegato ad una successiva deliberazione. L’atto relativo o perlomeno il passaggio che prevede il requisito temporale è esposto quindi alla illegittimità, come di fatto implicitamente ammesso nella citata risposta. L’interrogazione già citata e la relativa risposta confermano pertanto la necessità di intervenire con urgenza a mezzo legge. Per semplificazione e per facilitare la comprensione viene così riscritto per intero l’art. 3, comma 1, anche se la modifica consiste nella semplice introduzione delle parole «costituite ed effettivamente» e «da almeno 6 mesi» all’interno del testo vigente.

**PROGETTO DI LEGGE**

Art. 1

*Modifiche al comma 1 dell'art. 3 (Requisiti per l'iscrizione) della L.R. 11 febbraio 2005, n. 12*

Il comma 1 dell'art. 3 è così riformulato:

«1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale e nei registri provinciali di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede, costituite ed effettivamente operanti nel territorio regionale da almeno 6 mesi.».

---

**Per annotazioni**

---



























